



**REGIONE SICILIANA**

Presidenza della Regione  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02/04/2019

**OGGETTO: Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia”**

**LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE**

**VISTO** il Regio Decreto dell' 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici”, di seguito R.D. 1775/1933;

**VISTO** in particolare l'art.12 bis del predetto Regio Decreto, il quale dispone, al comma 1, lett. a) e b), che il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;

**VISTA** la Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, recante “*Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*”, di seguito DQA;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 luglio 2004, recante “*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*”;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, recante “*Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*”

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 39 del 24 febbraio 2015 “*Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Acque n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 di emanazione delle *“Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni e delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”*;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO**, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che *“Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.”*;

**VISTO** l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale;

**VISTO** l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

Vi sta le delibera della Giunta Regionale 271/2018 con la quale è stato adottato il regolamento per il funzionamento della Conferenza istituzionale Permanente;

**VISTO** l'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006 ai sensi dei quali *“In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;*

**VISTO** il caso EU PILOT 6011/14/ENVI avviato dalla Commissione Europea, concernente l'impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico;

**VISTO** il caso EU PILOT 7304/15/ENVI, avviato dalla Commissione Europea, concernente l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

**CONSIDERATO** che la Commissione Europea, nell'ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di conoscere le



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

eventuali indicazioni contenute negli aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici italiani, circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi sulle nuove concessioni di derivazione, in particolare per l'uso idroelettrico, con riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in relazione agli impatti cumulativi;

**VISTA** l'approvazione, con deliberazione n°228 del 29 giugno 2016 della Giunta Regionale di Governo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 219 del 2010, l'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia, predisposto ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE, e i relativi allegati dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;

**CONSIDERATO** che il Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene una specifica misura per la definizione del deflusso minimo vitale per tutti i bacini del distretto idrografico al fine di assicurare il rilascio della portata ecologicamente sostenibile;

**CONSIDERATO** che le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste nei summenzionati Aggiornamenti dei Piani di Gestione, forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso EU PILOT 6011/14/ENVI e caso EU PILOT 7304/15/ENVI), ma che vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione al loro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che forniscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

**VISTO** l'*Action Plan* elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito all'incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016, in cui sono illustrati in dettaglio modi e tempi con cui verrà data attuazione alle azioni di recupero sui vari temi inerenti l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI ed al caso EU PILOT 6011/14/ENVI;

**VISTA** in particolare la *task 10* dell'*Action Plan*, relativa al caso EU PILOT 6011/14/ENVI, e gli impegni ivi assunti in relazione alla predisposizione di *una proposta di linee guida nazionali sui deflussi ecologici* e di *una proposta di linea guida per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni*;

**VISTA** la Linea guida europea N° 31/2015 – "*Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive*";

**VISTA** la proposta di Linea guida europea *Guidance Document No. 35 8 - Exemptions to the Environmental Objectives according to Article 4(7)*;

**VISTA** la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea CGUE (Grande Sezione) del 1° luglio 2015, vertente sull' "*interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUL 327, pag. 1)*";

**VISTO** il Decreto della Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 13.02.2017 di approvazione delle "*Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a*



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

*sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000”;*

**VISTO** in particolare, il comma 1 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede che le Autorità di bacino distrettuali, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, entro 10 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, adeguino gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del deflusso minimo vitale, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell'ambito dei Piani di gestione delle acque;

**VISTO** in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del predetto Decreto Direttoriale, che prevede l'istituzione, presso ISPRA, di un catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale, alla cui definizione e periodico aggiornamento provvede un Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici, presieduto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare e partecipato, oltre che dallo stesso Ministero, anche da ISPRA, da CNR-IRSA, da ENEA, da ISS, dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Regioni;

**VISTO** in particolare, il comma 1 dell'art. 3 del predetto Decreto Direttoriale, secondo cui il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici è articolato per Gruppi di Lavoro Distrettuali, sulla base delle ripartizioni territoriali di cui all'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, composti dalle Regioni e dalle Autorità di Bacino Distrettuali competenti per territorio;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 210 del 09.05.2017, con cui è stato istituito il Tavolo Tecnico Nazionale per i deflussi ecologici;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Mare n. 310 del 29.05.2017, con cui è stato integrato il Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, a seguito delle designazioni della Regione Sardegna e dell'Istituto Superiore di Sanità-ISS;

**VISTO** il documento “Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia” trasmesso dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con nota prot. 1181 del 12 marzo 2019

Visto il verbale della seduta del 2 aprile 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente

### DELIBERA

#### ARTICOLO 1

*(Adozione della “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto della Sicilia” o “Direttiva Deflussi Ecologici”)*

1. In conformità a quanto previsto nelle “Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 23 ottobre 2000”, approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13.02.2017, è adottata, ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, la “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Idrografico della Sicilia” (di seguito Direttiva Deflussi Ecologici o D.D.E.) allegata alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

### ARTICOLO 2

*(Ambito territoriale di riferimento)*

1. L'ambito territoriale di riferimento della Direttiva Deflussi Ecologici è costituito dal Distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 64, comma 1, lett. h del D. lgs. n. 152/2006.

### ARTICOLO 3

*(Oggetto e Finalità)*

1. La Direttiva Deflussi Ecologici costituisce uno strumento finalizzato al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso.
2. Le valutazioni condotte tramite l'applicazione della Direttiva Deflussi Ecologici si integrano con la verifica della compatibilità della derivazione con la pianificazione di settore, con specifico riferimento alle previsioni del Piano di tutela ai fini dell'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933.

### ARTICOLO 4

*(Adempimenti successivi all'adozione)*

1. Entro sei mesi dall'adozione della presente delibera il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di concerto con l'Autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione provvede, avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art. 3 comma 3 della l.r. 8 maggio 2018 n. 8, a:
    - a) verificare la coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già applicate sul territorio della Sicilia rispetto alle finalità della presente Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad individuare gli aggiornamenti dei valori dei parametri in essa previsti. In esito alla verifica sono fatte salve le previgenti disposizioni regionali che comportano criteri di determinazione del deflusso minimo vitale egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente Direttiva. I deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, per i casi di interesse, il valore di deflussi ecologici;
    - b) individuare, tenuto anche conto degli elementi informativi assunti nell'ambito delle attività di partecipazione pubblica di cui al paragrafo 7 del D.D. STA 30/2017, i corpi idrici dove:
      - è necessario condurre una sperimentazione tecnico-scientifica di dettaglio per la determinazione sito specifica del valore del deflusso ecologico, anche ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie a supportare il processo di riesame e aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico;
      - è necessario condurre appositi monitoraggi sugli effetti delle derivazioni, eventualmente integrati con campagne di misura suppletive, al fine di perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico.
- Le sperimentazioni, da svolgersi attraverso l'adozione di uno dei metodi individuati al paragrafo 6.1 del D.D. STA 30/2017, e i monitoraggi, di cui al presente punto, sono attuati nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità di Bacino e hanno comunque termine al completamento del vigente ciclo di pianificazione di gestione. Le sperimentazioni ed i monitoraggi, i cui oneri, qualora siano promossi da titolari di concessione di derivazione, si intendono a carico dei proponenti, hanno anche la finalità di supportare la definizione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati e del conseguente regime di rilascio d'acqua, nonché l'attuazione dell'art. 4 della DQA. Tali attività costituiscono base



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico nonché per l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2021, degli strumenti di pianificazione settoriali di stretta competenza regionale, incidenti sull'uso della risorsa idrica.

- c) individuare i provvedimenti amministrativi necessari a garantire l'attuazione progressiva fino al 31 dicembre 2021, della disciplina sul deflusso ecologico;
2. Gli esiti delle predette attività sono sottoposti alla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino per la conseguente approvazione. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici così approvati possono essere eventualmente aggiornate, in relazione all'aggiornamento del Piano di Gestione, sulla base dell'ulteriore affinamento del quadro conoscitivo;
3. Le metodologie di calcolo dei deflussi ecologici di cui alla presente Direttiva, assieme a quelle di cui alla lett. a) e a quelle utilizzate per le attività sperimentali di cui alla lett. b), sono trasmesse al Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, di cui al D.D. STA 30/2017, affinché lo stesso Tavolo le includa nel catalogo nazionale dei metodi di calcolo del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico, di cui all'art. 2, comma 2 del D.D. STA 30/2017

### ARTICOLO 5

#### *(Effetti della Direttiva)*

1 A seguito della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino, di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente deliberazione, le istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate, ove ciò sia pertinente, agli obblighi di rilascio congruenti con il mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione della citata deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente e della presente Direttiva.

2 L'Autorità concedente può disporre la convergenza progressiva di detti obblighi di rilascio dai previgenti valori di deflusso minimo vitale ai nuovi valori di deflusso ecologico, nei tempi e nei modi individuati nella presente Direttiva. Il completo adeguamento, in tali casi, deve essere comunque ultimato alla data del 31 dicembre 2021. Ove le istanze si riferiscano a corpi idrici sui quali è stata riconosciuta la necessità di provvedere alle attività di sperimentazione sito specifica di cui all'art. 5, lett. b), dette attività si intendono a carico del richiedente la concessione o il rinnovo della concessione, e gli obblighi di rilascio sono fissati, a far data dalla chiusura dell'attività di sperimentazione, in coerenza con le risultanze di tali attività. Le concessioni di derivazioni in atto non in fase di rinnovo sono adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II aggiornamento del Piano di Gestione, nei tempi e nei modi individuati dalla citata deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente e della presente Direttiva e secondo il calendario fissato dal medesimo Piano.

### ARTICOLO 6

#### *(Deroghe temporanee)*

1. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino, avendone riscontrato la necessità e dopo averne informato l'Osservatorio distrettuale degli utilizzi idrici, propone per la relativa approvazione da parte della Conferenza Istituzionale, i casi in cui è necessario disporre deroghe temporanee agli obblighi di rilascio per il mantenimento del deflusso ecologico in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora il livello di severità idrica riscontrato:
- impedisca o rischi di impedire l'approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfabile;
  - determini o rischi di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo comunque già state poste in atto tutte le ulteriori possibili strategie di risparmio idrico;
  - richieda il mantenimento di una adeguata capacità di invaso a sostegno dei prioritari usi potabili ed irrigui.



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

2. Le deroghe sono ammissibili se:

- a) è fatto tutto il possibile per impedire un ulteriore deterioramento dello stato e per non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della DQA in altri corpi idrici non interessati da dette circostanze;
- b) è fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente agli effetti di tali circostanze;
- c) il Piano di Gestione, anche per il tramite dell'Osservatorio distrettuale dei servizi idrici che funge da cabina di Regia prevista dallo stesso Piano:
  - ha previsto espressamente le situazioni in cui possono essere dichiarate dette circostanze ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche attraverso l'utilizzo di indicatori appropriati, provvedendo alla definizione degli scenari di impatto sui diversi usi e sui corpi idrici della situazione di siccità o carenza idrica;
  - ha individuato le misure da adottare quando si verificano tali circostanze, valutando quelle più appropriate per la mitigazione degli impatti della carenza idrica e della siccità sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e proponendone l'attuazione, nonché accertando che tali misure non compromettano il ripristino della qualità del corpo idrico una volta superate le circostanze in questione;
  - ha previsto il monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno in atto e degli effetti delle misure adottate ed un'analisi "a posteriori" degli eventi di crisi idrica, al fine del loro inquadramento nella serie storica di riferimento e della valutazione degli effetti delle misure adottate per il miglioramento delle strategie di intervento, provvedendo in ogni caso un riesame annuale degli effetti degli eventi;
  - ha previsto che una sintesi degli effetti delle circostanze e delle misure adottate o da adottare a norma delle lettere a) e b) sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di Gestione del bacino idrografico;
  - ha previsto una adeguata comunicazione della situazione climatica e idrologica in atto, dei rischi, delle misure adottate e degli effetti ottenuti.

### ARTICOLO 7 (Disposizioni finali)

1. La Direttiva Deflussi Ecologici approvata con la presente deliberazione concorre all'attuazione delle disposizioni della DQA finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia. Per tali finalità le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le disposizioni della presente deliberazione sono immediatamente vincolanti ai sensi di quanto previsto all'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006. A tal fine l'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia provvede alla pubblicazione, in stralcio, sulla G.U. della Repubblica Italiana, sulla G.U.R.S. e sul sito internet della Regione Siciliana. L'Allegato alla presente deliberazione sarà pubblicato sul sito Internet dell'Autorità di Bacino della Regione Siciliana garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della Direttiva deflussi ecologici e delle disposizioni della presente deliberazione e sarà disponibile in forma cartacea presso gli uffici del Dipartimento Regionale Autorità di Bacino – Segreteria Tecnica –.
3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia riferisce annualmente alla Conferenza Istituzionale Permanente sull'applicazione della presente Direttiva.



## REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

4. La presente Deliberazione viene altresì trasmessa al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio delle competenze attribuite allo stesso dall'art. 63 del dlgs 152 del 2006.

**Il Segretario Generale**  
GOCINA

**il Presidente**  
MUSUMECI